

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014 – 2020

STATUTO

(Consorzio SOCIETA' GAL Terra Protetta a r.l.)

STATUTO

TITOLO I

ART. 1 - Denominazione

E' costituito tra Enti pubblici e privati, ai sensi dell'Art 2615-ter del Codice Civile, l'ente denominato: "Gruppo di Azione Locale della Penisola Sorrentina-Amalfitana e delle Isole del Golfo Terra Protetta S.C.A.R.L.", in forma abbreviata "G.A.L Terra Protetta S.C.A.R.L."

ART. 2 - Sede

Il G.A.L. Terra Protetta S.C.A.R.L. ha sede presso la sede della Casa Comunale del Comune di Sorrento (NA).

L'assemblea dei soci, su proposta del Consiglio di Amministrazione, può istituire e, altresì, modificare o sopprimere, sedi secondarie, e filiali, agenzie e rappresentanze sia in territorio nazionale che estero. Con deliberazione dell'assemblea la sede sociale e operativa potrà essere trasferita, a condizione che la nuova sede sia istituita comunque all'interno dell'area di riferimento.

ART. 3 - Durata

La durata del Consorzio è fissata fino al 31 Dicembre 2030. Potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta a norma di legge con deliberazione dell'assemblea dei soci.

ART. 4 - Oggetto sociale

Il consorzio è costituito quale Gruppo di Azione Locale (GAL), così come previsto ai sensi degli artt. 32-35 del Reg. (UE) 1303/2013 e recepito dalla Misura 19 del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Campania 2014-2020.

Il consorzio è il soggetto responsabile dell'attuazione del Piano di Sviluppo Locale nonché delle misure, sottomisure ed interventi in esso inseriti. Il consorzio, nell'attuazione del PSL, opera in conformità a quanto previsto dalla normativa Comunitaria, Nazionale e Regionale vigente, nonché delle disposizioni di attuazione emanate dall'OP AGEA prima e dopo l'approvazione dei PSL.

Il Consorzio ha per oggetto:

- Il coordinamento, in qualità di Organismo Intermedio, per l'attuazione del Piano di Sviluppo Locale nell'ambito della programmazione comunitaria tra cui il PSR 2014 – 2020 - Leader nell'ambito del territorio di riferimento;
- La promozione dello sviluppo economico e sociale del comprensorio di riferimento, anche mediante l'attivazione e la gestione degli altri strumenti di programmazione negoziata previsti dalla normativa nazionale e regionale e l'attivazione e la gestione degli strumenti di programmazione previsti dalla normativa comunitaria, ivi comprese le sovvenzioni globali di iniziative di sviluppo;
- La individuazione ed elaborazione dei programmi per lo sviluppo socio-economico dell'area di riferimento, anche come braccio operativo degli enti locali e in generale degli enti pubblici presenti nell'area.

Il consorzio si impegna a realizzare le attività tutte per garantire il perseguimento dello scopo di:

- Individuare e attuare strategie territoriali di sviluppo locale integrate e multisettoriali, intese come un insieme coerente di operazioni rispondenti ad obiettivi e bisogni locali che contribuiscano alla realizzazione della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva;
- Partecipare, direttamente e indirettamente, a programmi, progetti ed iniziative comunitarie, in armonia con le relative iniziative regionali e nazionali inerenti lo sviluppo locale;
- Gestire, sia organizzativamente che amministrativamente, la realizzazione di programmi, progetti ed iniziative;
- Proporre, coordinare e realizzare studi, ricerche e interventi tendenti ad incentivare e promuovere le attività primarie, i servizi e lo sviluppo agro-ittico e turistico;
- Proporre e gestire studi, ricerche e progetti in materia di sviluppo eco-sostenibile, nell'ottica di economia circolare e blue economy;
- Proporre e gestire studi, ricerche e progetti per contribuire al miglioramento della qualità della vita, nonché dell'offerta territoriale ed alimentare, nelle aree di riferimento;
- Promuovere la ricerca e il trasferimento delle innovazioni tecnologiche, nonché sostenere e incentivare la progettazione, la sperimentazione, l'acquisizione e la diffusione delle conoscenze scientifiche e tecnologiche;
- Sostenere e promuovere le relazioni, il partenariato e la costituzione di reti scientifiche con le associazioni professionali, Enti pubblici e privati, Università ed Istituti di ricerca pubblici e privati;
- Svolgere l'attività di sostegno, di assistenza e di supporto tecnico allo sviluppo socio economico mediante:
 - a) la gestione di aiuti comunitari, nazionali e regionali agli investimenti significativi per la comunità di riferimento nei settori del turismo rurale in chiave sostenibile;
 - b) lo svolgimento di programmi di assistenza tecnica alle collettività rurali, ai proponenti di progetti di sviluppo ed infine ad attività già esistenti;
 - c) la valorizzazione, trasformazione e commercializzazione delle produzioni agricole, silvicole, ittiche locali; delle produzioni dell'artigianato, della piccola e media impresa e dei servizi zonali;
- Incentivare la cooperazione, gli scambi e la diffusione delle esperienze e del *know how* delle piccole e medie imprese locali attraverso iniziative transregionali e transnazionali, per l'attivazione di partenariati di natura produttiva, commerciale, tecnologica e gestionale;
- Promuovere presso i consumatori, i prodotti del territorio anche attraverso la diffusione delle rispettive caratteristiche, promuovendo in maniera capillare la conoscenza dei benefici della Dieta Mediterranea;
- Promuovere ricerche e studi finalizzati al progresso delle tecniche colturali, di trasformazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti agroalimentari anche attraverso la vendita diretta, e favorire la realizzazione di impianti sperimentali;
- Promuovere l'insediamento delle attività produttive, nonché la progettazione e la realizzazione delle opere di urbanizzazione e dei servizi, l'attrezzamento di spazi pubblici o parcheggi, nonché la costruzione di fabbricati, impianti, laboratori per attività industriali ed artigianali ed opere infrastrutturali;

- Promuovere lo sviluppo di aziende agrituristiche locali, favorendo iniziative di recupero e di sviluppo del patrimonio edilizio rurale, nonché favorendo e promuovendo il turismo nell'area di competenza;
- Promuovere attività, progetti, eventi in collaborazione Enti, Associazioni, Organismi pubblici e privati, nonché con Gruppi di Azione Locale sia nell'ambito rurale, sia nell'ambito della Pesca (FLAG), ai sensi degli artt. 32-35 del Reg. (UE) 1303/2013 e degli artt. 60-63 del Reg. (UE) 508/2014 con lo scopo di creare sinergia tra operatori economici degli stessi territori;
- Promuovere iniziative trasversali e integrate per lo sviluppo dei sistemi di qualità e di eccellenza delle imprese agricole, ittiche, artigiane, manifatturiere e dell'intero indotto turistico dell'area di riferimento;
- Promuovere la formazione professionale, finalizzata all'introduzione di nuove tecnologie e metodi per il miglioramento della qualità, e, comunque, tutte le attività formative di riqualificazione o di prima qualificazione per contribuire alla soluzione di problemi occupazionali delle imprese e della comunità del territorio di riferimento, organizzando corsi in vari settori, tenuti da esperti in collaborazione con Enti Locali, associazioni di categorie, con l'intervento finanziario diretto e/o di Enti Pubblici e Privati;
- Promuovere tutte le attività di orientamento professionale per agevolare l'incontro tra le realtà produttive e i giovani, i disoccupati, le persone in cerca di nuovo lavoro (incontri, seminari, creazioni di banche dati, ecc.);
- Promuovere iniziative nel campo economico e formativo, da candidare ai finanziamenti previsti dalla legislazione regionale, nazionale e comunitaria;
- Promuovere e attivare azioni di informazione, orientamento e supporto nei confronti degli Enti locali e territoriali soci in tema di sviluppo locale, efficienza amministrativa, fondi comunitari, nazionali e regionali, ed altre attività finalizzate allo sviluppo sociale ed economico del territorio di riferimento;
- Innovare la comunicazione per creare reti locali, nazionali ed europee per la trasmissione di informazioni, la creazione di partenariati, l'attivazione di scambi economici e culturali tra gli stakeholder sia pubblici che privati e sia con operatori nazionali ed esteri;
- Realizzare attività di animazione e comunicazione che possano garantire l'inclusione sociale e che consentano un'adeguata accelerazione al processo di integrazione e miglioramento della qualità della vita nelle aree rurali;
- Collaborare e stipulare convenzioni e altre forme specifiche di intesa con Università, Istituti di Ricerca pubblici e privati, Enti Pubblici e Privati in funzione della promozione dello sviluppo economico e sociale del territorio di riferimento;
- Attivare un sistema di monitoraggio statistico per disporre di dati a supporto di valutazioni strategiche e progettuali a servizio degli stakeholder del GAL;
- Assumere iniziative tendenti a recuperare e/o valorizzare le bellezze ambientali paesaggistico – paesistico e storico – culturali del territorio.

Art. 5 - Attività

Il consorzio, ai soli fini del conseguimento dell'oggetto sociale, e, comunque, quale attività non prevalente:

- Può compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie, aventi pertinenza con l'oggetto sociale, necessarie o utili per il raggiungimento degli scopi predetti;
- Può assumere interessenze, quote partecipazioni anche azionarie in altre società, anche di tipo consortile, di joint venture, di associazioni temporanee di imprese aventi scopi affini e/o analoghi;
- Può contrarre mutui ed in genere ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento c/o Istituti di Credito, con Banche, con società o privati concedendo le opportune garanzie mobiliari ed immobiliari, reali e personali;
- Può prestare fidejussioni, avalli, cauzioni e garanzie in genere anche a favori di terzi;
- Usufruire di contributi, sussidi, finanziamenti agevolati e provvidenze statali, regionali, comunitarie e qualsiasi altro soggetto pubblico e privato;
- Può ricevere e prestare partecipazioni, interessenze, intese, convenzioni e contratti sotto qualsiasi forma con enti, associazioni, consorzi e imprese, svolgenti attività affini o, comunque, connesse all'oggetto sociale;
- Può esercitare attività commerciale, industriale senza restrizione alcuna, e tutto quanto necessario ed utile per favorire il conseguimento dello scopo sociale;
- Può svolgere la propria attività anche valendosi dell'opera di terzi, professionisti e non;
- Può, inoltre, realizzare un'agenzia di sviluppo territoriale al fine di favorire il miglioramento delle condizioni socio economiche e più in generale delle condizioni di vita delle popolazioni del territorio di riferimento.

L'elencazione di cui sopra ha carattere meramente esemplificativo in quanto il consorzio potrà compiere, nel rispetto della normativa vigente, qualunque atto che rientri o sia collegato con il proprio scopo sociale.

TITOLO II

Art. 6 - Capitale sociale

Il capitale sociale è di Euro 120.750,00 (centoventimilasettecentocinquanta virgola zero zero) ripartito in 481 quote a configurare il Capitale sociale. Le quote sono di euro 250,00 (euro duecentocinquanta/zero centesimi) ciascuna, aventi tutte parità di diritto.

Ogni quota è indivisibile e dà diritto ad un voto.

Ogni socio avrà tanti voti quanti sono le quote di partecipazione sottoscritte e nelle eventuali votazioni segrete dovrà votare tante schede quante sono le quote in suo possesso.

Esse sono distinte in:

- Quote di categoria “**A**”, pari ad almeno il 51% delle quote di partecipazione – che dovranno appartenere a soggetti privati;
- Quote di categoria “**B**”, pari al massimo al 49% delle quote di partecipazione – che dovranno appartenere a soggetti pubblici (enti locali, altri enti pubblici).

Art. 7 - Aumento e riduzione del capitale

Fatta eccezione per l'ipotesi prevista dall'art. 2482-ter c.c., con la decisione di aumento del capitale sociale può essere escluso il diritto dei soci di sottoscrivere le quote di nuova emissione,

che possono, quindi, essere offerte a terzi. In tal caso spetta ai soci, che non hanno consentito alla decisione, il diritto di recesso a norma dell'art. 2473 c.c.

La decisione di aumento del capitale sociale può anche consentire, disciplinandone le modalità, che la parte di aumento di capitale, non sottoscritta da uno o più soci, sia sottoscritta dagli altri soci o da terzi.

In caso di riduzione del capitale per perdite non è necessario il deposito presso la sede sociale, almeno otto giorni prima dell'assemblea, dei documenti previsti dall'art. 2482-bis, secondo comma, c.c.

La decisione sull'aumento o sulla riduzione del capitale, nei casi e con le modalità di legge, è di competenza esclusiva dei soci e deve essere adottata con il metodo assembleare.

Art. 8 - Altri apporti dei soci

I soci potranno eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo, versamenti a fondo perduto o in conto capitale ovvero finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi, che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia. Salvo contraria pattuizione, i finanziamenti si intendono sempre infruttiferi.

Si applica l'art. 2467 c.c. per il rimborso ai soci dei finanziamenti previsti da tale norma.

In caso di versamenti a fondo perduto o in conto capitale, le relative somme potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite ovvero trasferite a diretto aumento del capitale.

Art. 9 - Trasferibilità delle quote di partecipazione

Le quote sono nominative.

Non sono trasferibili a terzi o sottoponibili a vincoli di sorta, se non previa deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci, presa con il voto favorevole di almeno 2/3 del capitale sociale e con l'astensione dell'interessato.

In nessun caso le quote di categoria **B** potranno superare il massimo del 49 %.

La qualità di socio comporta adesione all'atto costitutivo, al presente Statuto e a tutte le deliberazioni dell'Assemblea legittimamente assunte.

TITOLO III

Art. 10 - Qualità di socio

Possono assumere la qualità di soci:

- Gli imprenditori, sia in forma individuale che societaria o consorziale, i quali svolgono attività e/o abbiano sede nel territorio di riferimento.
- Le organizzazioni imprenditoriali e di categoria e le associazioni anche culturali, perché operanti nel territorio di riferimento;
- I Comuni aderenti, gli Enti Pubblici e i loro Consorzi, i cui fini istituzionali siano affini allo scopo societario, gli istituti creditizi operanti nei territori di riferimento, le aziende per la promozione turistica, il Parco Regionale dei Monti Lattari, le Università, gli istituti scolastici di qualsiasi ordine e grado.

Gli aspiranti soci dovranno redigere apposita domanda, da inviare all'organo amministrativo, il quale verificherà la sussistenza della qualità richiesta per diventare socio.

La domanda, sottoscritta dal legale rappresentante e munita dalla delibera dell'organo competente a decidere sulla partecipazione al consorzio, deve contenere l'indicazione della quota che si intende sottoscrivere e la dichiarazione di conoscenza ed accettazione dello statuto.

Sull'ammissione dei nuovi soci delibera l'assemblea, in sede straordinaria, mediante aumento di capitale sociale.

Art. 11 – Variazione del capitale sociale

Il capitale sociale potrà essere aumentato con deliberazione dell'Assemblea, fermi i limiti di cui all'art. 7:

- a) per consentire l'ingresso di nuovi soci;
- b) per aumentare il capitale sociale, mediante sottoscrizione proporzionale alle quote di partecipazione possedute da parte dei soci.

I versamenti delle quote di nuova emissione saranno effettuate dai soci a norma di legge, nei modi e nei termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

A carico del socio che ritarderà il pagamento decorrerà in interesse annuo pari al saggio legale aumentato di due punti, fermo comunque il disposto dell'articolo 2466 del cod. civ.

Il funzionamento tecnico – amministrativo del consorzio e i rapporti tra i soci (sia nei confronti del consorzio che tra di loro) potranno essere disciplinati da un regolamento interno predisposto da Consiglio di Amministrazione e approvato dall'Assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno i 2/3 del capitale sociale.

Art. 12 – Finanziamento delle attività

Il consorzio finanzia lo svolgimento delle attività istituzionali mediante:

- a. le risorse finanziarie da acquisire per l'attuazione della SSL;
- b. le disponibilità finanziarie derivanti dal versamento da parte dei soci delle quote sociali;
- c. i versamenti dei soci a fronte di attività o prestazioni particolari effettuate in favore di alcuni di loro;
- d. i proventi di altre eventuali attività espletate in funzione degli scopi sociali.

TITOLO IV

Amministrazione e controllo

Art. 13 – Organi

Sono organi del consorzio:

- l'Assemblea
- il Consiglio di Amministrazione
- il Presidente del Consiglio di Amministrazione
- l'Organo di Controllo, ai sensi dell'art. 2477 del cod. civ.
- Il partenariato socio economico.

Art. 14 – Assemblea dei soci

L'assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente statuto obbligano tutti i soci.

Essa può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché nell'ambito territoriale dei Comuni del territorio di riferimento.

Le convocazioni dell'Assemblea sono effettuate a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione, con lettera raccomandata, o PEC (posta elettronica certificata) spedito ai soci almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza, ai sensi dell'articolo 2479 bis del cod. civ. salvo motivi di urgenza, in qual caso può essere convocata con preavviso di 3 (tre) giorni.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

Sono tuttavia valide le assemblee, anche non convocate come sopra, qualora vi sia rappresentato l'intero capitale sociale e vi assista il Consiglio di Amministrazione e l'Organo di Controllo, entrambi al completo.

L'assemblea si riunisce presso la sede sociale. E' regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà del capitale sociale.

L'Assemblea è presieduta dal presidente del CDA. o, in sua assenza, da persona eletta dall'Assemblea stessa di volta in volta.

Il Presidente nomina un segretario, anche non socio, preferibilmente scelto fra i dipendenti del consorzio.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare del processo verbale, firmato dal Presidente e dal segretario. Nei casi di legge e quando il Presidente lo ritenga opportuno in relazione alla rilevanza delle decisioni da adottare, il verbale viene redatto da un Notaio scelto dal Presidente stesso.

Art. 15 – Partecipazione

Possono intervenire all'assemblea tutti coloro i quali risultano iscritti come soci.

Il socio può farsi rappresentare da altra persona all'uopo delegata con atto scritto.

La documentazione relativa è conservata secondo quanto prescritto dall'articolo 2478, (primo comma, numero 2) del cod. civ.

Gli enti e il consorzio legalmente costituiti possono intervenire a mezzo del loro legale rappresentante oppure a mezzo di persona, anche non socia, designata dallo stesso legale rappresentante.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare il diritto d'intervento.

Art. 16 – Assemblea ordinaria e straordinaria

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro il 30 novembre per l'approvazione del bilancio societario..

L'assemblea ordinaria è competente a:

- Prorogare la durata del consorzio;
- Definire gli indirizzi generali della gestione;
- Approvare i programmi, i piani finanziari, i programmi di investimento;
- Nominare i componenti del Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale;
- Nominare i liquidatori, determinandone i poteri;

- Approvare la Strategia di Sviluppo Locale (SSL) e gli altri progetti predisposti dal Consiglio d'Amministrazione, la loro rimodulazione e i loro adeguamenti;
- Determinare il compenso del Presidente del C.d.A., dei singoli componenti del C.d.A., e del Collegio Sindacale, e definire i criteri per il rimborso di spesa agli Amministratori;
- Deliberare su tutti gli altri oggetti che, a norma di legge o di statuto, siano riservati alla sua competenza o sottoposti al suo esame dal Consiglio di Amministrazione;

L'assemblea straordinaria delibera:

- Sulle modificazioni dell'atto costitutivo e sulle decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci – con il voto favorevole di almeno due terzi del capitale sociale;
- Sul trasferimento di quote e sulla sottoposizione di queste a vincoli;
- Sulle materie ad essa riservata dallo statuto societario o dalla legge;
- Sull'eventuale e motivato scioglimento anticipato del consorzio.

L'assemblea, ordinaria e straordinaria, è convocata quando l'organo Amministrativo lo ritenga opportuno, nei casi in cui la convocazione è obbligatoria per legge o per statuto o quando ne facciano richiesta i soci rappresentanti almeno un terzo del capitale sociale.

In tale ultima ipotesi, la richiesta deve indicare gli argomenti da sottoporre all'assemblea e quest'ultima dovrà essere tenuta entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta.

Art. 17 – Modalità operative dell'assemblea

Le deliberazioni assembleari sono prese per alzata di mano, a meno che la maggioranza del capitale sociale presente non richieda l'appello nominale.

Le deliberazioni concernenti la nomina alle cariche sociali (Consiglio d'Amministrazione, Organo di Controllo) possono essere assunte per acclamazione – su proposta di chi presiede l'assemblea – se nessun socio si opponga.

Diversamente la nomina sarà effettuata a maggioranza assoluta delle quote di partecipazione che costituiscono l'intero capitale sociale – con voto palese espresso sui nominativi che ciascun socio potrà candidare.

Le deliberazioni dell'assemblea prese in conformità della legge e del presente statuto vincolano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti. Le eventuali impugnazioni devono essere presentate ai sensi e nei termini di cui all'articolo 2479 – ter del cod. civ.

L'Assemblea ordinaria delibera, in prima convocazione, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale e in seconda convocazione, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale, fatti salvi quorum e maggioranze diverse stabilite dal presente Statuto o dalla legge.

L'assemblea straordinaria delibera, in prima convocazione, con il voto favorevole dei soci rappresentanti almeno i due terzi del capitale sociale e, in seconda convocazione, con il voto favorevole dei soci rappresentanti almeno la maggioranza del capitale sociale – salvo i casi di maggioranza qualificate previste dal presente Statuto o dalla legge.

TITOLO IV Amministrazione

Art. 18 – Consiglio di amministrazione

Il consorzio è amministrato da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero dispari di consiglieri da 3 a 9 membri.

I consiglieri:

- a) Possono essere anche non soci
- b) Durano in carica per un quinquennio e sono rieleggibili
- c) Possono essere cooptati nell'osservanza dell'articolo 2386 del cod. civ. – rispettando in ogni caso le condizioni di cui al successivo articolo.

La composizione e la nomina del consiglio di amministrazione sono individuati nell'atto costitutivo.

Art. 19– Consiglio del C. d. A.

I consiglieri sono eletti come di seguito:

- **Il 60%** deve essere individuato dall'assemblea limitatamente dalla componente Privata;
- **Il restante parte** deve essere individuata dalla assemblea limitatamente dalla componente Pubblica;

Art. 20 – Modalità operative del C.d.A.

Il consiglio si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione (nella sede sociale o altrove, comunque nel territorio di riferimento), tutte le volte che il Presidente o chi ne fa le veci lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza degli amministratori in carica.

Di regola la convocazione è fatta almeno tre giorni liberi prima della riunione mediante comunicazione con riscontro (pec e altri mezzi).

Nei casi di urgenza il termine può essere più breve, ma non inferiore ad un giorno.

Sono valide tutte le deliberazioni del CdA assunte, anche in assenza di convocazione, purché in presenza e con il voto di tutti i componenti.

Le riunioni di consiglio sono presiedute dal Presidente; in sua assenza, dal consigliere più anziano di età.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono risultare da verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati da chi presiede e dal Segretario, nominato di volta in volta dal Presidente, anche tra i dipendenti del Consorzio.

Art. 21 – Attribuzioni

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno, a maggioranza assoluta dei componenti il Presidente del C. d.A.

Il C.d.A è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria del consorzio, e può, quindi, compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge o lo statuto riservano all'assemblea.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, il C.d.A:

- Elabora le strategie e determina la modalità di intervento per l'attuazione dell'oggetto sociale;
- Delibera la convocazione dell'assemblea;
- Predisporre, se necessario i regolamenti interni;
- Decide la partecipazione a programmi ed iniziative comunitarie, delle singole misure;
- Organizza gli uffici e i servizi di gestione;
- Provvede alla gestione delle sovvenzioni pubbliche;
- Predisporre la SSL e la sua rimodulazione o il suo adeguamento;
- Predisporre il bilancio di previsione, il bilancio annuale consuntivo, i programmi, i piani finanziari, i programmi d'investimento;
- Nomina i componenti del Gruppo di Lavoro Permanente;
- Su proposta del Presidente del CdA, dà attuazione alla struttura organizzativa di cui all'articolo 25.

Il Consiglio, a titolo esemplificativo e non esaustivo ha la facoltà di deliberare in ordine ai seguenti atti di gestione:

- impegnare validamente il consorzio con il rilascio di garanzie reali e fideiussioni a favore di terzi, persone fisiche, enti e società; procedere ad acquisti, permuta ed alienazioni mobiliari ed immobiliari; assumere obbligazioni anche cambiarie; consentire costituzioni, surroghe, postergazioni, cancellazioni di ipoteche e di garanzie in genere, anche senza estinzioni del credito garantito; rinunciare ad ipoteche legali, esonerando i competenti Uffici da ogni responsabilità; contrarre finanziamenti e mutui di qualsiasi specie e natura; fare quindi qualsiasi operazione bancaria tra cui quella di conto corrente, con prelievi anche allo scoperto, qualsiasi operazione cambiaria sia diretta che di sconto; transigere e compromettere in arbitri anche amichevoli compositori nei casi non vietati dalla legge; riscuotere e quietanzare mandati di pagamento emessi da pubbliche amministrazioni senza limitazioni di somma.

Art. 22 – Deleghe

Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni al Presidente, determinando i limiti della delega stessa. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate come indelegabili dal comma 4 dell'articolo 2381 del cod. civ. o, eventualmente, da altre norme di legge.

Qualora il C.d.A. non deleghi e/o non determini le attribuzioni del Presidente, quest'ultimo ha, con firma libera, la rappresentanza del consorzio per tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale a norma dell'art. 2384 del cod. civ.

Art. 23 – Presidente

Il Presidente del CdA deve essere in possesso di un elevato livello di esperienza e/o di qualificazione professionale rispetto al tema centrale della SSL.

La rappresentanza in giudizio e la rappresentanza legale verso i terzi con la firma sociale spettano al Presidente del Consiglio di amministrazione. Il presidente, inoltre, svolge le seguenti funzioni:

- dà esecuzione alle deliberazioni dell'assemblea dei soci e del Consiglio di Amministrazione;
- convoca il consiglio di Amministrazione;

- presiede l'assemblea;
- può adottare i provvedimenti di urgenza che dovranno essere sottoposti alla ratifica del Consiglio nella sua prima riunione.

Art. 24 – Compensi e rimborsi di spese

Agli amministratori spetta esclusivamente il compenso o il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio. L'Assemblea ne determina i criteri e le modalità.

Art. 25 – Struttura organizzativa

Per l'articolazione della struttura organizzativa e l'individuazione delle relative figure professionali si farà riferimento alla proposta progettuale e alla SSL.

Art. 26 – Partenariato economico e sociale

Il Partenariato economico e sociale è composto da soggetti pubblici e privati – già facenti parte del partenariato pubblico/privato formato in fase costituzione del GAL terra Protetta nell'ambito del Bando della Misura 19.1 sul PSR Campania 2014/2020. L'adesione al partenariato resta aperta ed formalizzata con delibera del CdA. Detto organo fornisce all'assemblea dei soci pareri non vincolanti in ordine alle materie attinenti agli indirizzi di carattere generale e programmatico ed alla attuazione del Piano di Sviluppo Locale. Il "Partenariato di Progetto" delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti, su richiesta dell'organo amministrativo. Esso viene convocato almeno una volta l'anno in maniera propedeutica all'approvazione del bilancio societario. La convocazione del partenariato avviene mediante la pubblicazione dell'avviso alla pagina "News" del GAL Terra Protetta e con l'invio della comunicazione all'indirizzo PEC o mail comunicato dal partner all'atto dell'adesione.

TITOLO V

Bilancio e controllo

Art. 27 – Bilanci

Gli esercizi si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione procede alla formazione del bilancio sociale nelle sue parti dello stato patrimoniale e del conto economico – nell'osservanza dei primi due commi dell'articolo 2478 – bis del cod. civ. Lo sottopone all'approvazione dell'assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Art. 28 – Organo di controllo

L'organo di controllo è composto da un membro effettivo ed è nominato dall'Assemblea. Esso dura in carica per tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica; può essere rieletto.

Per quanto attiene le prerogative, i doveri, i poteri e le funzioni del Collegio si applica la normativa in tema di società per azioni in quanto compatibile – così come per ineleggibilità, decadenza, revoca, cessazione, durata in carica, sostituzione.

L'Organo di controllo è nominato per la prima volta nell'atto costitutivo.

Art. 29 – Esclusione del socio

Oltre che nei casi previsti dalla legge, l'esclusione è deliberata dall'Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio di Amministrazione, nei confronti dei soci che:

- a) si sia reso insolvente;
- b) si sia reso colpevole di gravi inadempienze rispetto alle norme del presente statuto o rispetto alle deliberazioni del consorzio;
- c) non sia più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Il provvedimento di esclusione diventa definitivo trascorsi trenta giorni dalla sua comunicazione all'interessato.

Entro trenta giorni dalla data della sua comunicazione, la deliberazione di esclusione può essere impugnata davanti alle Autorità competenti.

Art. 30 – Recesso del socio

Trascorso un quinquennio dalla costituzione ciascun socio potrà recedere dal consorzio, con preavviso da comunicare al Consiglio di Amministrazione entro e non oltre il trentuno agosto di ogni anno, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Il recesso diviene operativo a partire del primo gennaio dell'anno successivo, ferme le obbligazioni in essere al momento del recesso e fatto salvo quanto altro previsto nel presente statuto.

Al socio receduto o al socio escluso, la liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio d'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale diventa operativo.

Il pagamento dovrà essere effettuato entro sei mesi dall'approvazione del bilancio stesso previa detrazione di ogni suo debito verso il consorzio.

Art. 31 – Scioglimento e liquidazione

Il consorzio si scioglie prima del termine di cui all'articolo 3 o a quello prorogato per l'avvenuto conseguimento dello scopo o per la sua impossibilità di conseguimento.

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento, l'Assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Il patrimonio sociale netto risultante dal bilancio di liquidazione, rimborsato il capitale versato, è liquidato ai soci in proporzione delle quote di partecipazione possedute.

Art. 32 – Controversie

Eventuali divergenze e controversie, sia tra le società ed i soci, sia tra questi ultimi, comunque relative al presente statuto ovvero al contratto sociale nonché alla interpretazione ed all'applicazione delle clausole in tali atti contenute, saranno deferite al Giudice Ordinario del Foro di Napoli.

Art. 33 – Rinvio

Per tutto quanto non esplicitamente disciplinato nel presente Statuto si rimanda al vigente Codice Civile.